

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Roberta Soldati, Lara Filippini e cofirmatari per la modifica della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) mediante l'introduzione della cessione automatica di eventuali attivi conseguiti al termine della procedura

del 21 febbraio 2022

Al 31 dicembre 2015 gli scoperti non recuperati a carico del Cantone per spese processuali ammontavano a fr. 1'327'404.- e per le difese d'ufficio e gratuito patrocinio erano di fr. 22'642'590.-.

Ritenute le garanzie accresciute introdotte nel Codice di diritto processuale civile (CPC) e nel Codice di diritto processuale penale (CPP), oggi queste cifre saranno certamente maggiori.

Ai termini dell'art. 2 della LAG, l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie (civili e penali) e amministrative.

L'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione degli anticipi e dalle cauzioni, all'esenzione delle tasse e spese processuali, all'ammissione del gratuito patrocinio (art. 3 LAG).

Stessi principi valgono per il patrocinio d'ufficio (art. 9 LAG).

Nessuno mette in dubbio l'importanza di questo principio e il diritto di ciascuno di poter avere accesso alla giustizia, tuttavia lo stesso Consiglio di Stato, rispondendo il 14 febbraio 2017, a un'interrogazione di Lara Filippini e cofirmatari, ammetteva l'aumento, nel corso degli anni, di queste spese e le difficoltà di recupero delle stesse.

Nel rispetto della collettività e delle Istituzioni, a fronte di tale diritto vi è anche un dovere posto a carico del beneficiario, ossia la rifusione allo Stato degli importi percepiti, quando il cambiamento della sua situazione economica lo permettesse (art. 6 LAG).

Lo stesso Consiglio di Stato ribadiva che in una sentenza, il Tribunale federale aveva ritenuto conforme all'art. 123 cpv.1 CPC, (che sancisce il dovere di restituzione come l'art. 6 LAG) *“la concessione del gratuito patrocinio alla condizione della cessione di un eventuale attivo conseguito con la vittoria nel processo, a concorrenza delle spese processuali e delle spese ripetibili coperte dall'assistenza giudiziaria”*.

Alcuni Cantoni hanno adottato dei correttivi nella legge tesi a creare degli automatismi nel recupero di queste somme.

Ad esempio il Canton Neuchâtel nella sua legge sull'assistenza giudiziaria (LAJ) ed in particolare nel formulario di richiesta della concessione, prevede il nulla osta per l'autorità competente di fare capo direttamente alle autorità fiscali, istituti bancari, le compagnie di assicurazione e posta per ottenere informazioni sulla situazione reddituale e sostanza del contribuente (beneficiario), con manleva del loro segreto professionale.

Nella Circolare no. 14 del 30 settembre 2015 del Tribunale cantonale del Canton Jura, viene specificato che il richiedente l'assistenza giudiziaria deve depositare una dichiarazione di cessione del credito allo Stato, avente per oggetto l'eventuale guadagno conseguito in sede giudiziaria, pena l'irricevibilità della domanda (come prevede l'art. 12 LiCPC – Lois d'introduction du Code de procédure civile suisse).

Mediante l'inoltro della presente iniziativa parlamentare generica si chiede al Consiglio di Stato di modificare la LAG, nel senso di codificare in uno specifico disposto di legge che la concessione dell'assistenza giudiziaria e patrocinio d'ufficio sia condizionata alla cessione

diretta allo Stato del ricavato (evidentemente nella misura di quanto anticipato) sancito in una decisione cresciuta in giudicato, oppure prevedere una manleva specifica a favore dell'autorità a richiedere informazioni, così come già avviene in altri Cantoni.

Questo permetterà di recuperare più celermente quanto anticipato e creare un automatismo più efficiente, garantendo il diritto di accesso alla giustizia alle persone indigenti.

Roberta Soldati e Lara Filippini
Galeazzi - Morisoli - Pamini
Pellegrini - Pinoja